



## TRIBUNALE DI LIVORNO

VADEMECUM per l'applicazione dell'art. 186 comma 9 bis CdS – 187 comma 8 bis Cds; art. 73 comma 5 bis DPR n. 309/1990 (non più in vigore); art 165 c.p.

### Fase 1

Nel caso in cui l'imputato sia interessato a chiedere di prestare un Lavoro di Pubblica Utilità, il difensore deve chiedere al Giudice di concordare quale, tra gli Enti/Associazioni convenzionate/i, contattare per il lavoro di pubblica utilità del soggetto interessato, affinché il l.p.u. sia il più possibile idoneo ed utile al caso specifico ed alla collettività. A tal fine il difensore può contattare anche l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Livorno.

Successivamente il difensore contatterà l'Ente presso il quale si è ipotizzato il lavoro di p.u. per verificare l'effettiva fattibilità della prestazione (disponibilità dell'Ente, idoneità delle mansioni specifiche, ecc.).

Il contatto presuppone la possibilità per l'Ente di rifiutare la disponibilità all'inserimento nell'eventualità non ritenesse la persona adeguata al tipo di lavoro proposto.

Quindi, rappresentante dell'Ente e imputato precisano gli accordi su tipologia di lavoro e orario, e redigono una dichiarazione di disponibilità (vedasi all. 1) e l'accordo individuale, che l'avvocato porterà in udienza, per consentire al Giudice di sostituire la pena.

La decisione finale è comunque del Giudice e dipende anche dalla disponibilità del posto di lavoro convenzionato.

### Fase 2

La richiesta di LPU deve essere fatta sempre personalmente dall'interessato o dal difensore munito di procura speciale.

La sentenza di patteggiamento deve sempre contenere la quantificazione del tempo complessivo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità a seguito di conversione della pena detentiva e, eventualmente, di quella pecuniaria.

Il LPU è incompatibile con la pena sospesa.

Regole generali sulla sanzione da irrogare:

Disciplina del LPU prevista dall'art. 186 comma 9 bis e dall'art. 187 comma 8 bis D. Lvo n. 285/1992 (rinvio all'art. 54 D. Lvo n. 274/2000):

- a) un giorno di LPU consiste nella prestazione, anche non continuativa, di 2 ore di lavoro;
- b) senza il consenso del condannato, non si possono superare le 6 ore settimanali;
- c) con il consenso del condannato, si possono superare le 6 ore settimanali, ma non il tetto delle 8 ore al giorno;
- d) nella sentenza, il giudice approva preventivamente l'estensione dell'orario oltre le 6 ore settimanali, fino ad 8 ore giornaliere secondo le modalità stabilite dalle parti nella dichiarazione di disponibilità e/o nell'accordo individuale;
- e) il ragguglio della pena pecuniaria è di € 250,00 per un giorno di LPU e, dunque, per due ore di LPU;
- f) l'art. 186 comma 9 bis in esame, in deroga a quanto previsto dall'art. 54 D. Lvo n. 274/2000 consente di sostituire la pena con il LPU anche in caso di pene detentive (anche per effetto del ragguglio tra pene pecuniarie e pene detentive) che superano i 6 mesi;
- g) è possibile cumulare più ore di LPU nello stesso giorno, fino ad 8 ore: in tal caso le 8 ore di LPU corrispondono a quattro giorni di pena sostituita. Le ore di LPU superiori alle 8 giornaliere non sono conteggiate ai fini della esecuzione del lavoro disposto in sentenza;
- h) il giudice in ogni caso fissa in sentenza il numero di ore di lavoro da effettuare, dopo avere effettuato il ragguglio tra pena detentiva + pena pecuniaria = tot. giorni LPU;
- i) le ore determinate in sentenza si ricavano con la formula: 1 giorno = 2 ore, salvo il cumulo di più ore (per multipli di 2, fino a 8 ore) nello stesso giorno;
- j) l'inizio dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità viene disposto a partire dal decimo giorno successivo alla emissione della sentenza, e comunque viene assegnato un termine per l'inizio della esecuzione della misura alternativa di mesi 1, decorrente dalla conseguita irrevocabilità della sentenza;
- k) eventuali sospensioni dell'esecuzione dei LPU dovranno essere autorizzate dall'Autorità Giudiziaria, salvo che per documentati impedimenti del lavoratore determinati da motivi di salute che dovranno essere tempestivamente comunicati dall'Ente all'UEPE. Al di fuori di questi casi, sospensioni non autorizzate o, quando dipendenti da motivi di salute, non comunicate all'UEPE, devono intendersi quali violazioni nella esecuzione del lavoro con conseguente obbligo di comunicazione alla A.G.

Disciplina del LPU previsto dall'art. 73 comma 5 bis D.P.R. n. 309/1990 (rinvio all'art. 54 D. Lvo n. 274/2000):

**N.B. Articolo non più vigente a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12.02.2014**

- a) possono accedere al LPU solo tossicodipendenti o assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope la cui condotta sia riconducibile alla previsione del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, qualora non debba concedersi loro il beneficio della sospensione condizionale della pena;
- b) la misura della durata del LPU è parametrata alla sola pena detentiva irrogata;
- c) un giorno di LPU consiste nella prestazione, anche non continuativa, di 2 ore di lavoro;
- d) non è consentito un periodo inferiore a due ore;
- e) senza il consenso del condannato, non si possono superare le 6 ore settimanali;
- f) con il consenso del condannato, si possono superare le 6 ore settimanali, ma non il tetto delle 8 ore al giorno;
- g) nella sentenza, il giudice approva preventivamente l'estensione dell'orario oltre le 6 ore settimanali, fino ad 8 ore giornaliere secondo le modalità stabilite dalle parti nella dichiarazione di disponibilità;
- h) l'art. 73 comma 5 bis in esame, in deroga a quanto previsto dall'art. 54 D. Lvo n. 274/2000 consente di sostituire la pena con il LPU anche in caso di pene detentive che superano i 6 mesi e prevede che il LPU deve avere una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva. Tanto significa che il numero complessivo di ore di LPU deve essere conforme alla pena irrogata ma è consentito far valere il cumulo di più ore di LPU nello stesso giorno ai fini di una determinazione dei giorni totali di LPU inferiori alla misura della pena detentiva;

Disciplina del lavoro non retribuito a favore della collettività (da qui in avanti LPU) previsto dall'art. 165 c.p. e 18 *bis* disposizioni di coordinamento del c.p. (rinvio all'art. 54 D. Lvo n. 274/2000, fatta eccezione per il comma 5 che stabilisce l'equiparazione tra un giorno di LPU e due ore di lavoro) (v. Cass. Pen. n. 32649/2009):

- a) la durata del LPU non può essere superiore alla durata della pena sospesa ma il rinvio operato dall'art. 18 *bis* disposizioni di coordinamento del c.p. all'art. 54 comma 2 D. Lgs. 274/2000 impone una durata massima del LPU di mesi 6 pari a 26 settimane e va svolto prestando sei ore settimanali di lavoro (per un totale di 156 ore),
- b) non è prevista l'equiparazione tra un giorno di LPU e due ore di lavoro in ragione dell'omesso rinvio alla disposizione di cui all'art. 54 comma 5 D. Lgs. 274/2000;
- c) il lavoro di pubblica utilità cui è subordinata la sospensione condizionale della pena ha, ai fini della necessaria comparazione con la durata della pena inflitta, una "durata normativa" a settimane e a mesi secondo il calendario comune, fermo restando che può essere esaurito a domanda del condannato con modalità concentrate entro un spazio temporale effettivo diverso e più breve;
- d) senza il consenso del condannato, non si possono superare le 6 ore settimanali;
- e) con il consenso del condannato, si possono superare le 6 ore settimanali, ma non il tetto delle 8 ore al giorno;
- f) nella sentenza, il giudice approva preventivamente l'estensione dell'orario oltre le 6 ore settimanali, fino ad 8 ore giornaliere secondo le modalità stabilite dalle parti nella dichiarazione di disponibilità;
- g) l'inizio dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità deve avvenire entro il termine ultimo indicato in sentenza decorrente dalla data di passaggio in giudicato della medesima.

### Fase 3

L'esecuzione del LPU viene regolata dalla dichiarazione di disponibilità sottoscritta dalle parti prima della sentenza in cui si stabiliscono i reciproci obblighi, giorni, orari e modalità del lavoro.

La Cancelleria invia la sentenza anche non irrevocabile e la dichiarazione di disponibilità con l'accordo individuale:

- all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Livorno (via Meucci 6; tel 0586/408307; email: uepe.livorno@giustizia.it; fax 0586/404924)
- all'Ufficio di Pubblica Sicurezza/Comando dell'Arma dei Carabinieri;
- all'Ente presso il quale si svolgerà il LPU
- alla Prefettura

La Cancelleria crea un sottofascicolo dedicato al LPU nel quale saranno versati copia della sentenza, della dichiarazione di disponibilità dell'Ente, dell'accordo individuale e, terminata l'esecuzione del LPU, la relazione dell'UEPE suoi allegati. A seguito della declaratoria di estinzione del reato il relativo provvedimento unitamente alla sentenza sarà comunicato all'Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica.

Entro 60 giorni dalla sentenza il condannato si deve comunque presentare all'Ente, per iniziare il lavoro.

L'Ente avvisa immediatamente l'avvenuto inizio del LPU a UEPE e Ufficio di PS/Comando CC.

In caso di mancata presentazione del condannato presso l'Ente o di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del LPU, l'Ente o l'Uepe ne darà comunicazione al P.M. ed alla Cancelleria del Giudice.

Nel corso dello svolgimento del LPU, vengono seguite le modalità di azione e di coordinamento indicate nella Convenzione e nella Dichiarazione di disponibilità e/o nell'Accordo Individuale.

Al termine del periodo di LPU, l'Ente invia una relazione/attestazione di avvenuto positivo svolgimento del periodo previsto di LPU all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna.

L'Uepe redige ed invia la prevista relazione al Tribunale.

All'esito, il Tribunale fissa l'udienza per la eventuale dichiarazione di estinzione del reato e provvedimenti conseguenti.